

2/2/2010

REGOLAMENTAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE DEL TELELAVORO PRESSO L'ENSE

ART. 1

Allo scopo di trarre indicazioni sulla adozione del telelavoro su più larga scala presso l'ENSE, si avvia la sperimentazione per l'anno 2010 in concomitanza con la maggiore richiesta di controlli alla selezione ai fini della commercializzazione delle sementi per le semine autunnali vernine.

Le attività interessate al telelavoro, pertanto, hanno inizio in data 1 settembre 2010 e trovano termine il 31 dicembre 2010.

Nel predetto arco temporale, la prestazione lavorativa dei singoli può avere durata più breve.

ART.2

Alle attività in telelavoro partecipano, su richiesta, i dipendenti che svolgono attività di inserimento dati e di controllo mediante le procedure informatiche inerenti la certificazione.

Pertanto, ne sono destinatari i dipendenti dei profili di operatore tecnico e/o collaboratore tecnico enti di ricerca addetti alle operazioni di cui al comma 1 delle Sezioni di Milano, Bologna, Battipaglia e Palermo.

ART. 3

Per ciascuna delle sedi operative indicate è prevista la partecipazione di un solo dipendente, sempre che siano formalizzate richieste a tale scopo.

In caso di più richieste, il responsabile della Sezione procede a selezionare il nominativo del destinatario mediante valutazione basata principalmente sulle condizioni familiari del dipendente (numero di figli, presenza dell'altro coniuge, familiari in condizioni di bisogno, particolari stati di salute, ecc.) eventualmente segnalati dagli interessati e, in via subordinata, in relazione alle competenze ed attitudini manifestate nel corso dell'attività di lavoro.

ART. 4

In ogni caso, per tutta la fase di sperimentazione, i destinatari devono assicurare la presenza nei rispettivi uffici per almeno due giorni per ogni settimana.

ART. 5

Nei giorni in cui è svolta l'attività lavorativa mediante telelavoro, i relativi orari (per complessive 21 ore e 36 minuti) devono essere preventivamente segnalati al responsabile del servizio entro la settimana antecedente.

In ogni caso, l'attività lavorativa deve essere svolta in tutti i tre residui giorni della settimana esclusivamente nella fascia oraria compresa tra le 8,00 e le 18,00, assicurando una interruzione di almeno mezz'ora.

Nell'orario di lavoro, il dipendente deve comunicare il recapito telefonico al quale può essere raggiunto per eventuali comunicazioni.

Il dipendente certifica l'osservanza degli orari concordati inviando, al responsabile e al competente servizio amministrativo, specifiche e-mail con l'indicazione dell'effettivo inizio del lavoro, delle sospensioni e del termine del medesimo.

ART. 6

Allo scopo di permettere il lavoro dei dipendenti in sedi diverse da quello di servizio, per il tempo della sperimentazione l'Ente mette a disposizione di ciascun interessato:

- ✓ un computer portatile
- ✓ una stampante
- ✓ un collegamento mobile ad internet (chiavetta)
- ✓ eventuali materiali di cancelleria e di consumo occorrenti per il funzionamento delle apparecchiature

ART. 7

Al termine dell'attività di sperimentazione, l'Ente può effettuare un'ulteriore fase di sperimentazione sulle attività di inserimento dei dati inerenti i controlli in campo primaverili 2011 prima di adottare eventuali regolamentazioni definitive in materia.